

## CAPITOLO 6

### *SENTENZA ECCLESIASTICA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO E DIRITTO ALL'ASSEGNO DIVORZILE* (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 31 marzo 2021, n. 9004)

#### **6.1. Il parere**

*Tizio e Caia si erano sposati poco dopo essersi conosciuti sui banchi dell'università. La moglie, rimasta presto incinta, aveva abbandonato gli studi, dedicandosi al ménage familiare, mentre Tizio aveva intrapreso con successo la carriera di odontoiatra.*

*Sopravvenuta la crisi coniugale, il Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i due e aveva rigettato la domanda di Caia volta a ottenere il versamento di un assegno divorzile, ritenendo che la stessa, sebbene titolare di un reddito e di un patrimonio di gran lunga inferiori a quelli dell'uomo, avesse nondimeno raggiunto l'autosufficienza economica.*

*Caia ha quindi impugnato la decisione solo su tale specifico punto. Tizio, costituendosi nel giudizio di appello, ha prodotto la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio nel frattempo ottenuta e delibata, chiedendo alla Corte di dichiarare improcedibile la domanda di Caia.*

*Caia si reca pertanto dal proprio legale, chiedendo lumi circa le prospettabili sorti del giudizio. Il Candidato, premessi brevi cenni in materia di assegno divorzile, illustra le questioni sottese alla fattispecie, prospettando la linea difensiva che Caia può adottare.*

Per offrire soluzione alla questione giuridica sottesa al caso di specie, è necessario approfondire il rapporto sussistente tra la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio concordatario e il procedimento nel quale si controverte circa il diritto alla percezione dell'assegno divorzile.

Nel caso di specie, a fronte dell'iniziativa del marito Tizio, che ha chiesto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i due, Caia ha domandato al Tribunale di riconoscerle il diritto a percepire l'assegno divorzile, stante la sperequazione economico-patrimonia-

le tra le parti, derivante dai sacrifici sopportati dalla moglie per dedicarsi alla cura della famiglia.

Il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e ha respinto la domanda di Caia, ritenendo che la stessa avesse raggiunto l'autosufficienza economica. Nel giudizio d'appello promosso da quest'ultima per la riforma della decisione nella parte in cui non le ha riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, Tizio ha versato in atti la sentenza ecclesiastica, *medio tempore* ottenuta e deliberata, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio, e ha chiesto che la Corte dichiari cessata la materia del contendere.

Occorre dunque comprendere quale incidenza possa avere tale decisione rispetto al procedimento nel quale si controverte circa il diritto di Caia percepire l'assegno divorzile.

In premessa, è necessario ricordare come la più recente e autorevole giurisprudenza di legittimità reputi che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richieda l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, co. 6, l. n. 898/1970, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.

Dunque, *prima facie*, parrebbe fondata la domanda avanzata da Caia nei confronti di Tizio, giacché nel caso di specie, oltre a sussistere una sperequazione reddituale-patrimoniale tra le parti, sembra possibile ricongiungere causalmente tale sperequazione alle rinunce fatte dalla donna per dedicarsi alla cura della famiglia, così consentendo a Tizio di proseguire negli studi e nella carriera odontoiatrica.

Tuttavia, come detto, l'ex marito ha chiesto alla Corte di appello di dichiarare cessata la materia del contendere, essendo intervenuta la sentenza di nullità ecclesiastica del matrimonio.

Così facendo, Tizio mostra di riferirsi all'orientamento giurisprudenziale a tenore del quale il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'efficacia, nell'ordinamento dello Stato, della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, determinando il venir meno del vincolo coniugale, travolge la sentenza civile di divorzio e le statuizioni economiche in essa contenute, in quanto tali statuizioni presuppongono la validità del matrimonio e del vincolo conseguente (Cassazione civile, Sez. I, 7 ottobre 2019, n. 24933).

A tale orientamento se ne è contrapposto uno differente, secondo cui il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazio-

ne degli effetti civili del medesimo matrimonio, non impedisce la prosecuzione del giudizio di divorzio ai fini della decisione in ordine alla domanda di determinazione dell'assegno (Cassazione civile, Sez. I, 23 gennaio 2019, n. 1882).

Tale ultimo orientamento, ben più favorevole nella prospettiva di Caia, è stato recentemente confermato dalle Sezioni Unite, le quali hanno chiarito che, in tema di divorzio, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, il quale può dunque proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 31 marzo 2021, n. 9004).

Ebbene, nel caso di specie, non è dato dubitare del passaggio in giudicato della decisione di primo grado, in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Infatti, Caia (appellante) ha impugnato solo il capo relativo al mancato riconoscimento dell'assegno divorzile, mentre Tizio non ha formulato appello incidentale.

Pertanto, la decisione prodotta da Tizio non potrà avere l'effetto auspicato da quest'ultimo, ben potendo la Corte di appello decidere la controversia nel merito.

## 6.2. L'atto

*Nell'ambito del giudizio di divorzio introdotto dal marito, Caia ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario con Tizio, poco dopo averlo conosciuto sui banchi dell'università, e di aver abbandonato poco dopo gli studi universitari per dedicarsi al ménage familiare e alla cura della figlia disabile Mevietta, mentre Tizio aveva intrapreso con successo la carriera di odontoiatra. Per questo, la donna, stante la manifesta sperequazione reddituale e patrimoniale tra le parti, aveva richiesto al Tribunale il riconoscimento di un assegno di divorzio.*

*Con sentenza parziale, il Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i due, i quali avevano formulato la dichiarazione di acquiescenza.*

*Nel corso dell'istruttoria del giudizio, proseguito relativamente alle questioni economiche, Tizio ha versato in atti la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, nel frattempo ottenuta e delibata. Con la decisione resa all'esito del procedimento, il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda di Caia, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere.*

*Allarmata, Caia si reca pertanto dal proprio legale. Il Candidato, assunte le vesti dell'avvocato di Caia, rediga l'atto ritenuto opportuno.*

**CORTE DI APPELLO DI ...  
RICORSO IN APPELLO**

La Sig.ra Caia, nata a ... il ... (c.f. ...), residente in ..., via ..., n. ..., rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall'avv. ... del Foro di ... (c.f. ...), nonché domiciliata presso il medesimo difensore, nel suo studio sito in ..., via ..., n. ... (fax ..., PEC ...)

– Appellante –

**RICORRE IN APPELLO CONTRO**

Il Sig. Tizio, nato a ..., il ... (c.f.), residente in ..., via ..., n. ..., domiciliato presso l'avv. ... del Foro di ... (c.f. ...), nel suo studio sito in ..., via ..., n. ..., PEC ...,

– Appellato –

**AVVERSO**

la sentenza n. .../... del Tribunale di ..., emessa in data ... e depositata in cancelleria in data ..., pronunciata nella causa iscritta al R.G.N. .../... (all. A)

**PREMESSO CHE**

La Sig.ra Caia e il sig. Tizio hanno contratto matrimonio concordatario in data ... e il relativo atto di matrimonio è stato trascritto presso l'ufficio dello stato civile di ..., in data ..., al numero ... (cfr. doc. ... fascicolo di primo grado, che si allega sub B);

I coniugi hanno optato per il regime della ... dei beni (cfr. doc. ... fascicolo di primo grado).

Dalla loro unione, in data ..., è nata Mevietta, affetta da disabilità (cfr. doc. ... fascicolo di primo grado).

Con ricorso depositato il ..., il Sig. Tizio ha chiesto al Tribunale di ... di disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'odierna ricorrente si è costituita chiedendo al Tribunale il riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno divorzile pari a euro ..., esponendo la sussistenza di una manifesta sperequazione reddituale e patrimoniale tra le parti, avendo ella abbandonato gli studi universitari poco dopo il matrimonio, per dedicarsi al ménage familiare e alla cura della figlia disabile, mentre Tizio aveva intrapreso con successo la carriera di odontoiatra.

Con sentenza parziale n. .../..., il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, disponendo la prosecuzione dell'istruttoria con riguardo alle questioni economiche. I coniugi hanno presentato in cancelleria la dichiarazione di acquiescenza rispetto a tale decisione, che è dunque immediatamente passata in giudicato (cfr. doc. ..., fascicolo di primo grado).

All'esito dell'istruttoria, il Tribunale – vista la produzione da parte dell'odierno appellato della sentenza di nullità ecclesiastica recentemente ottenuta e deliberata – ha dichiarato improcedibile la domanda per estinzione della materia del contendere.

Tale sentenza è ingiusta e va riformata per i seguenti

**MOTIVI**

Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la decisione ecclesiastica non è idonea a travolgere il procedimento per il riconoscimento del diritto all'assegno divor-

zile e la sua determinazione, allorché la decisione in punto di scioglimento del matrimonio sia divenuta definitiva.

Sul punto, infatti, le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che, in tema di divorzio, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, il quale può dunque proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 31 marzo 2021, n. 9004).

Nel caso di specie, è documentalmente dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per effetto della dichiarazione di acquiescenza presentata dai coniugi avanti al cancelliere (cfr. doc. ..., fascicolo di primo grado).

Pertanto, la decisione di prime cure andrà riformata, con accoglimento della domanda formulata da Caia.

Infatti, nel solco delle indicazioni provenienti dalla più autorevole giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, Sez. Unite, 11 luglio 2018, n. 18287), l'appellante ha dimostrato non solo la sussistenza di una sperequazione tra la condizione redditual-patrimoniale sua e dell'ex marito (cfr. docc. ..., fascicolo di primo grado), ma anche che tale sperequazione rappresenta conseguenza immediata e diretta delle rinunce operate da Caia (quale l'abbandono del percorso formativo universitario; cfr. doc. ..., fascicolo di primo grado) per dedicarsi alla cura della famiglia e della figlia disabile, così permettendo al Sig. Tizio di proseguire una brillante carriera professionale (cfr. doc. ..., fascicolo di primo grado).

Sussiste, pertanto, il diritto della stessa al riconoscimento dell'assegno divorzile nella misura richiesta di euro ....

Tutto ciò premesso, la Sig.ra Caia, come sopra rappresentata e difesa

#### RICORRE

alla Corte d'appello adita affinché, adottati i provvedimenti di rito, voglia accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

in riforma della sentenza n. .../... Trib. ..., Voglia accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a percepire dal Sig. Tizio l'assegno divorzile pari a euro ... mensili, per i motivi di cui in narrativa; e, per l'effetto, condannare l'appellato Tizio al pagamento in favore della Sig.ra Caia della predetta somma periodica, con decorrenza dal ..., con ogni conseguenziale provvedimento di legge.

In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.

Si depositano i seguenti documenti:

A. Copia conforme della sentenza n. .../... Trib. ...;

B. Fascicolo di parte relativo al primo grado di giudizio.

Ai sensi della normativa in materia di contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad €..., risultando dovuto e versato un contributo unificato pari a € ....

Luogo, data

Avv. ... (firma)

**PROCURA**

La sottoscritta Caia, nata a ..., il ... (c.f. ...), residente in ..., alla Via ..... n. ...., nomina l'Avv. ...., quale proprio procuratore e difensore nel giudizio di impugnazione della sentenza .../... Trib. ...., conferendo il potere di compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa.

Elegge domicilio presso il medesimo difensore, nel suo studio sito in ..., via ... n. ...., PEC .....

Si dichiara di avere ricevuto l'informativa ex d.l. 4 marzo 2010 n. 28 anche relativamente ai benefici fiscali connessi con tale procedimento, nonché di aver ricevuto l'informativa ai sensi d.l. 13 settembre 2014 n. 132, sulla possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. Si dichiara di essere stati resi edotti circa i rischi del contenzioso, il grado di complessità, le caratteristiche e l'importanza dell'incarico che con la presente conferiamo, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo e di essere stati resi edotti circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico e di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Si dichiara, altresì, che sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale del procuratore. Si acconsente al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito, nel rispetto della disciplina di cui al Reg. 2016/679 UE e al d. lgs. n. 196/2003.

..., in data ...

Firma di Caia

È vera ed autentica la firma

Avv. ....

**6.3. La sentenza****Cassazione Civile, Sezioni Unite, 31 marzo 2021, n. 9004**

Con la pronuncia di seguito riportata per esteso, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta a comporre un contrasto giurisprudenziale sorto in punto di rapporti tra la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio e il procedimento di divorzio, con particolare riferimento alla decisione concernente la sussistenza del diritto all'assegno divorzile e la sua quantificazione. La Corte ha in particolare chiarito che, in tema di divorzio, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, il quale può dunque proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile.

**FATTI DI CAUSA**

1. Con sentenza del (OMISSIS), il Tribunale di Lucca pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il (OMISSIS) con rito concordatario da R.G. con

A.R., ponendo a carico dell'uomo l'obbligo di corrispondere alla donna un assegno mensile di Euro 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.

2. L'impugnazione proposta dal R., avente ad oggetto esclusivamente il riconoscimento dell'assegno divorzile, è stata rigettata dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza del 4 novembre 2013.

A fondamento della decisione, la Corte ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento del diritto all'assegno divorzile, ritenendo dimostrata l'indisponibilità di mezzi adeguati da parte della A., e rilevando che erano rimasti incontestati lo stato di assoluta indigenza della donna e l'impossibilità per la stessa di procurarsi i mezzi necessari per migliorare la propria condizione, in ragione dell'età e della crisi economica. Ha osservato inoltre che all'epoca della cessazione della convivenza le condizioni economiche dei coniugi erano pressochè equivalenti, in quanto il R., studente in medicina ed occupato come operaio, percepiva uno stipendio mensile di Lire 900.000 circa, mentre la A. lavorava come impiegata alle dipendenze di una cooperativa, con uno stipendio di Lire 950.000 circa. Ha ritenuto che, ai fini dell'accertamento della durata della convivenza, non potessero assumere rilievo le dichiarazioni rese dalla A. nel giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio promosso dal R., non avendo le stesse valenza confessoria, in assenza di garanzie processuali, e dovendo trovare applicazione la disciplina civilistica, alla stregua della quale occorreva tener conto della data del ricorso per la separazione dei coniugi, depositato il (OMISSIS), e di quella dell'autorizzazione a vivere separati, intervenuta nei primi mesi dell'anno (OMISSIS). Ha rigettato quindi le istanze istruttorie proposte dall'appellante, rilevando, in ordine alla situazione economica attuale delle parti, che, mentre a seguito della separazione il R. aveva proseguito gli studi ed era divenuto medico odontoiatra, costruendosi una solida posizione professionale, nella quale aveva coinvolto anche l'unico figlio nato dal matrimonio, la A., travolta dalla crisi, era rimasta disoccupata ed impossidente. Ritenuto che tale situazione costituisse lo sviluppo delle potenzialità della coppia, ha pertanto riconosciuto il diritto della donna all'assegno, liquidandolo in misura sostanzialmente corrispondente a quella dell'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di modifica delle condizioni di separazione, salvo l'adeguamento al mutato valore della moneta. A tal fine, ha evidenziato anche la breve durata del matrimonio, inferiore a cinque anni, ritenendo invece irrilevante, a fronte dello stato d'indigenza della A., la contrazione reddituale subita dal R. a seguito della costituzione di un'associazione professionale con il figlio, ed attribuendo una valenza meramente indiziaria alle dichiarazioni dei redditi dell'uomo, in quanto unilateralmente predisposte dallo stesso.

3. Avverso la predetta sentenza il R. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. La A. ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria.

3.1. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio dinanzi alla Sesta Sezione civile, che con ordinanza del 9 dicembre 2016 l'ha rinviata alla pubblica udienza della Prima Sezione civile, rilevando che, unitamente alla memoria di cui all'art. 380-bis c.p.c., comma 2, il R. aveva depositato copia di una sentenza dell'11 luglio 2016, con cui la Corte d'appello di Firenze aveva reso esecutiva nel nostro ordinamento una sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco il (OMISSIS), e ratificata dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il (OMISSIS), che aveva dichiarato la nullità del matrimonio.

3.2. Con ordinanza del 25 febbraio 2020, la Prima Sezione civile ha rigettato innanzitutto l'eccezione d'inefficacia della sentenza di delibazione, dando atto del passaggio in giudicato della stessa, per effetto della sentenza emessa il 21 gennaio 2020, con cui era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'A., e ritenendo pertanto superata anche l'istanza di riunione dei due giudizi, formulata dal ricorrente.

Avendo poi il R. richiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, in virtù della sopravvenuta dichiarazione di nullità del matrimonio, la Prima Sezione ha rimesso gli atti al Primo Presidente, il quale ha disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, per la risoluzione di un contrasto di giurisprudenza, avente ad oggetto la seguente questione: "se il giudicato interno (per effetto di sentenza parziale o capo autonomo non impugnato della sentenza) che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario sia idoneo a paralizzare gli effetti della nullità del matrimonio, dichiarata con sentenza ecclesiastica successivamente delibata dalla corte d'appello (con sentenza passata in giudicato), solo in presenza di statuizioni economiche assistite dal giudicato o anche in assenza di dette statuizioni, con l'effetto (nel secondo caso) di non precludere al giudice civile il potere di regolare, secondo la disciplina della L. n. 898 del 1970 e succ. mod., i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi il cui vincolo sia consacrato in un atto matrimoniale nullo".

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il contrasto di giurisprudenza che ha indotto la Prima Sezione civile a sollecitare l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite è stato determinato, secondo l'ordinanza di rimessione, da una recente decisione della medesima Sezione, che, pronunciando in ordine ad una fattispecie analoga a quella che costituisce oggetto del presente giudizio, ha affermato che il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili del medesimo matrimonio, non impedisce la prosecuzione del giudizio di divorzio ai fini della decisione in ordine alla domanda di determinazione dell'assegno (cfr. Cass., Sez. I, 23/01/2019, n. 1882). A sostegno di tale enunciato, la predetta decisione ha rilevato da un lato che "non sussiste un rapporto di primazia della pronuncia di nullità, secondo il diritto canonico, del matrimonio concordatario sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili dello stesso matrimonio, trattandosi di procedimenti autonomi, aventi finalità e presupposti diversi", e dall'altro che "la declaratoria di nullità ex tunc del vincolo matrimoniale non fa cessare alcuno status di divorziato, che è uno status inesistente, determinando piuttosto la pronuncia di divorzio la riacquisizione dello stato libero"; tanto premesso, ha affermato che il titolo giuridico dell'obbligo di mantenimento dell'ex coniuge "non è costituito dalla validità del matrimonio, oggetto della sentenza ecclesiastica", ma "si fonda sull'accertamento dell'impossibilità della continuazione della comunione spirituale e morale tra i coniugi stessi, che è conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale civile o alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario", concludendo pertanto che "la questione della spettanza e della liquidazione dello assegno divorzile non è preclusa quando l'accertamento inerente all'impossibilità della prosecuzione della comunione spirituale e morale fra i coniugi (...) sia passato in giudicato prima della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del medesimo matrimonio, come si verifica nell'ipotesi in cui nell'ambito di un unico giudizio la statuizione relativa allo stato sia stata emessa disgiuntamente da quelle inerenti ai risvolti economici".



Tale conclusione, ad avviso dell'ordinanza di rimessione, si pone in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di divorzio, che, in riferimento all'ipotesi della sopravvenienza della dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, ne esclude l'incidenza sulle statuizioni di ordine economico conseguenti alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, qualora le stesse siano già divenute definitive (cfr. Cass., Sez. I, 18/09/2013, n. 21331; 4/03/2005, n. 4795; 23/03/2001, n. 4202), riconoscendone invece l'idoneità ad impedire la prosecuzione del giudizio ed a travolgere la stessa sentenza di divorzio, se in ordine a quest'ultima non sia ancora intervenuta la formazione del giudicato (cfr. Cass., Sez. I, 7/10/2019, n. 24933; 4/06/2010, n. 13625; 4/02/2010, n. 2600; 25/06/2003, n. 10055). L'orientamento in questione muove dalla presa d'atto dell'intervenuta abolizione della riserva di giurisdizione in favore dei tribunali ecclesiastici sulle cause di nullità dei matrimoni concordatari (già prevista dalla L. 27 maggio 1929, n. 810, art. 34, comma 4, in esecuzione del Concordato stipulato tra l'Italia e la Santa Sede l'11 febbraio 1929 e venuta meno per effetto della riforma attuata con l'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con L. 28 marzo 1985, n. 121), per affermare che "una volta formatosi il giudicato (...) in ordine alla spettanza dell'assegno di divorzio, poichè le parti possono ormai dedurre nel processo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio la nullità del vincolo matrimoniale, in forza del principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, la sentenza di divorzio, pur non impedendo la delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dai Tribunali ecclesiastici, impedisce che la delibazione travolga le disposizioni economiche adottate in sede di divorzio". A sostegno di tale assunto, si rileva che, "ove le parti non introducano espressamente nel giudizio di divorzio, attraverso contestazioni al riguardo, questioni sull'esistenza e validità del matrimonio – che darebbero luogo a statuizioni le quali, incidendo sullo stato delle persone, non possono essere adottate incidenter tantum, ma dovrebbero essere decise necessariamente, ex art. 34 c.p.c., con accertamento avente efficacia di giudicato – di regola l'esistenza e la validità del matrimonio costituiscono un presupposto della sentenza di divorzio, ma non formano nel relativo giudizio oggetto di specifico accertamento suscettibile di dare luogo al formarsi di un giudicato". Si osserva quindi che "la sentenza di divorzio – che ha causa petendi e petitum diversi da quelli della sentenza di nullità del matrimonio – ove nel relativo giudizio non si sia espressamente statuito in ordine alla validità del matrimonio (...), non impedisce la delibabilità della sentenza dei Tribunali ecclesiastici che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario, in coerenza con gli impegni concordatari assunti dallo Stato italiano e nei limiti di essi", mentre, "quanto (...) ai capi della sentenza di divorzio che contengano statuizioni di ordine economico, si applica la regola generale secondo la quale, una volta accertata in un giudizio fra le parti la spettanza di un determinato diritto, con sentenza passata in giudicato, tale spettanza non può essere rimessa in discussione (...) fra le stesse parti, in altro processo, in forza degli effetti sostanziali del giudicato stabiliti dall'art. 2909 c.c." (cfr. Cass., Sez. I, 23/03/2001, n. 4202, cit.).

1.1. In realtà, come ha correttamente segnalato il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, nessuna delle pronunce citate dall'ordinanza di rimessione come ascrivibili a quest'ultimo orientamento giunge esplicitamente ad affermare che, ove intervenga nel corso del giudizio di divorzio, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio ne impedisce la prosecuzione anche nel caso in cui, come nella specie, sia già passata in giudicato la pronuncia di cessazione degli